

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

dell'8 novembre 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari e
appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,

decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

Sostanza(e) attiva(e):	Clomazone 360.0 g/l
Tipo di formulazione:	CS sospensione di capsule
KeMiChem-Clomazone 36 CS	Numero di omologazione svizzero: D-4832 Paese di origine: Germania Numere di omologazione straniero: PI 004798-00/049 Titolari stranieri di autorizzazioni: KeMiChem, St. Margrethen, Svizzera

Applicazione:

Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

¹ RS 916.161

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

8 novembre 2011

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Bernard Lehmann